



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Presidente -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere Rel.-

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Oggetto

Divorzio. Pensione di reversibilità.
Accertamento diritto assegno divorzile, in astratto o in concreto.

Ud. 22/10/2021 – CC

R.G.N. 14804/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14804-2020 proposto da:

(omissis)

omiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall'Avvocato Clelia Soscia per procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

F

(omissis)

- intimati -

avverso il decreto n. 1149/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.



FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (omissis) ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata dal locale tribunale, di inammissibilità della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile ex art. 9 l. n. 898 del 1970 nei confronti degli eredi, (omissis) dell'ex coniuge, deceduto.

La Corte di merito ha ritenuto la necessità, per l'ammissibilità della proposta azione, della esistenza in vita dell'ex coniuge divorziato, obbligato all'assegno, nella insussistenza in capo alla reclamante di un interesse al riconoscimento, in astratto, del preteso diritto all'assegno in vista del conseguimento della pensione di reversibilità e dell'assegno a carico dell'eredità (artt. 9 e 9-bis l. n. 898 del 1970), istituti, che, comunque significativi della solidarietà tra gli ex coniugi, presuppongono la titolarità, in concreto, dell'assegno divorzile.

2. Con unico motivo la ricorrente denuncia *“violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. 898/1970 in relazione dell'art. 360 ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a detto punto decisivo della controversia”*.

La parte deduce: a) l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge in caso di morte dell'obbligato alla corresponsione di un assegno periodico divorzile è *“consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo dell'ex coniuge defunto abbia già ottenuto un riconoscimento giudiziale”*; b) l'espressione contenuta nell'art. 13 della legge n. 74 del 1987, sostitutivo dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, *“sempre che sia titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5”*, deve intendersi riferita, infatti, alla titolarità *“in astratto”* e quindi *“ad una situazione di diritto da accertare giudizialmente”* e, pertanto, suscettibile di accertamento giudiziale.



3. Il motivo, inammissibile nella sua formulazione – in cui si assiste ad una commista deduzione di vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, e si invocano di quest'ultimo contenuti (così per l'insufficiente e contraddittoria motivazione) non più previsti dall'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., in vigore, che viene, peraltro, nella sua attuale formulazione, erroneamente richiamato, nell'atto difensivo, per la impropria dizione di riferimento al "punto" anziché al "fatto decisivo" per il giudizio – è comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

3.1. Nel caso in esame è pacifico che l'assegno di divorzio non sia stato determinato nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta nel 1991 e che al decesso dell'ex coniuge, avvenuto nel 2018, nessun assegno era stato neppure richiesto dall'odierna ricorrente che, per la prima volta, si rivolge al giudice, in sede di giudizio ex art. 9 legge n. 898 del 1970, reclamando il diritto alla reversibile.

3.2. Sulla indicata premessa in fatto, si osserva.

In tema di divorzio, anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 contenente, anche, disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il tenore letterale dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, postula «l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale», con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verificano le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 cit. (Cass. 05/08/2005, n. 16560; Cass., Sez. lav., 18/11/2010, n. 23300; Cass.



01/08/2008, n. 21002; Cass. 24/05/2007, n. 12149; Cass. 23/10/2017, n. 25053).

3.3. Depone, ancora, nel senso della necessità che un accertamento sulla debenza dell'assegno divorzile sia dato "in concreto" perché poi il coniuge superstite, nell'intervenuto decesso dell'obbligato, possa far valere il diritto alla pensione di reversibilità, quanto da questa Corte affermato in ordine alla natura personalissima dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, posizione debitoria in modo inscindibile legata ad uno "status" personale e come tale non trasmissibile agli eredi e non azionabile nei loro confronti (Cass. 20/02/2018, n. 4092; Cass. 08/11/2017 n. 26489; Cass. 21/01/2021, n. 1079).

Il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge superstite ex art. 9, commi 2 e 3, legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, consegue all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e al pari di quest'ultimo – che non può essere riconosciuto nei confronti degli eredi del coniuge tenutovi, trattandosi di obbligo personalissimo connesso allo *status* di persona divorziata – non può essere per la prima volta azionato in un giudizio promosso nei confronti degli eredi del *de cuius* per una verifica astratta, connotata dall'accertamento del mero ricorso delle condizioni richieste dalla legge per il godimento del titolo presupposto, ovvero sia l'assegno divorzile.

L'impossibilità di un accertamento, in ragione della sua natura personalissima, del diritto all'assegno divorzile una volta che sia intervenuto il decesso dell'ex coniuge obbligato è destinata a riverberare i suoi effetti nel giudizio introdotto dal coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970, per ottenere la pensione reversibile.

Gli eredi dell'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in difetto di accertamento, in concreto, circa il presupposto diritto all'assegno divorzile non possono infatti essere convenuti in giudizio dal coniuge superstite per il riconoscimento della pensione reversibile ex art. 5



della legge 28 dicembre 2005, n. 263, nella necessità che ogni accertamento venga condotto in concreto.

3.4. Il diverso principio richiamato dalla ricorrente circa l'esistenza in capo all'ex coniuge che faccia domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità di una titolarità in astratto dell'assegno divorzile che, come tale, non andrebbe necessariamente riferita al concreto godimento dell'indicata posta sulla base di uno specifico provvedimento giudiziale di riconoscimento, fa riferimento a precedenti e superati indirizzi di questa Corte, con i quali si era ritenuto che ad integrare la fattispecie legale – costitutiva del diritto ad una quota della pensione di reversibilità, in favore del coniuge divorziato del titolare della pensione diretta corrispondente (di cui all'art. 9, terzo comma, in relazione all'art. 5, comma sesto e seg., della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche ed integrazioni) – potesse concorrere, in alternativa alla titolarità dell'assegno divorzile, il mero possesso dei requisiti per averne diritto (di cui all'art. 5, sesto comma cit.) (vd. in tal senso: Cass. 25/03/2005, n. 6429; Cass. 17/01/2000, n. 457).

3.5. L'orientamento successivo di questa Corte, invalso a partire da Cass. n. 16560 del 2005 cit. e formatosi sulla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (*“Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”*), esclude invece che l'accertamento sulla reversibile possa aversi, in astratto, alla verificata mera sussistenza dei presupposti di legge per il suo godimento e resta confermato, nel convergente suo esito, dalla richiamata affermazione di principio di questa Corte che, maturata sulla non azionabilità da parte dell'ex coniuge superstite della domanda di assegno divorzile nei confronti degli eredi dell'obbligato, nel carattere personalissimo del diritto, connota dei caratteri della concretezza ed effettività ogni altro accertamento da condursi in materia.



4. Il ricorso, che non offre elementi per mutare indirizzo, è, in via conclusiva, inammissibile.

5. Nulla sulle spese, essendo (omissis) e (omissis) rimasti intimati.

6. Deve darsi atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

7. Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 22 ottobre 2021

Il Presidente
Giacinto Bisogni

